

Pubblicato il 21/01/2025

N. 01183/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12083/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12083 del 2021,
proposto da

–OMISSIS–, rappresentato e difeso dall'Avvocato Marco Galdieri,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l'annullamento

del provvedimento della Questura di Roma in data 18 agosto
2021, recante diniego di rilascio di permesso di soggiorno per
lavoro autonomo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 gennaio 2025 il dott. Francesco Elefante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Rilevato che parte ricorrente, di nazionalità egiziana, ha adito l'intestato TAR:

– chiedendo l'annullamento del decreto di rigetto della domanda, presentata in data 8.7.2020, di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, emesso dalla Questura di Roma in data 18.082021, motivato in ragione del fatto il certificato di residenza allegato alla domanda non corrispondeva all'effettiva residenza del richiedente;

– deducendo, in punto di diritto, i seguenti motivi di gravame:

1) *“Violazione di Legge falsa o errata interpretazione di Legge – Illogicità della motivazione – eccesso di potere”*; 2) *“Violazione di Legge – vizio di motivazione – Eccesso di potere”*; 3) *“Violazione di Legge per mancata valutazione – istruttoria, in subordine, da parte della Commissione Territoriale di Roma”*; 4) *“Sul permesso di soggiorno per casi speciali”* atteso che, in via subordinata, richiedeva il rinnovo del permesso di soggiorno per casi speciali, previsto dall'art. 1 d.lgs 113/2018, anche alla luce della nuova formulazione dell'articolo 19 1.1 del TUI;

Rilevato altresì, che nel costituirsi in giudizio l'amministrazione resistente ha dedotto, di contro, da un lato, che il certificato prodotto era palesemente falso non essendo mai stato il richiedente iscritto alle liste della anagrafe del Comune di Guidonia Montecelio; dall'altro, che non aveva quindi assolto l'onere di provare la titolarità di una dimora fissa;

Dato atto che all'udienza di smaltimento del 17 gennaio 2025, tenutasi da remoto, la causa veniva chiamata e trattenuta in decisione;

Visto l'art. 74 c.p.a., secondo cui *"nel caso in cui ravvisi la manifesta [...] infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme"*;

Ritenuto che il ricorso deve essere rigettato perché manifestamente infondato in applicazione dei principi di diritto stabiliti di recente da T.A.R. LAZIO, Roma, sentenza n. 19427 del 5.11.2024, per la quale *"6. Il ricorso è manifestamente infondato. 6.1. Secondo l'art. 4, comma 2, quinto periodo, d.lgs. n. 286 del 1998, "la presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l'inammissibilità della domanda". La disposizione è implicitamente richiamata dal successivo art. 5, comma 5, ai sensi del quale "il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a*

mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato".

6.2. Dal combinato disposto dei citati articoli risulta evidente che l'ordinamento conferisce alla produzione di falsa documentazione, intesa a dimostrare il possesso dei requisiti indispensabili ai fini del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, la conseguenza di precludere definitivamente l'ottenimento dello stesso, senza che possa darsi rilievo all'eventuale successiva dimostrazione del requisito sottostante (ex multis, Cons. Stato, sez. III, 25 novembre 2022, n. 10397).

6.3. L'utilizzo di un documento falso ai fini del favorevole esito del procedimento integra, infatti, un quid pluris rispetto alla mera assenza del requisito, che legittima una più severa risposta dell'ordinamento, anche attraverso la preclusione delle successive integrazioni (Cons. Stato, sez. III, 7 ottobre 2021, n. 6700)".

Evidenziato, infatti, che dalla lettura degli atti depositati in giudizio non è infatti emerso alcun elemento dal quale dedurre la erroneità della valutazione operata dall'amministrazione resistente, non avendo parte ricorrente provato di risiede nell'immobile di cui al certificato di residenza allegato.

Considerato che l'esito del giudizio impone la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di lite - liquidate come in dispositivo - in favore dell'amministrazione resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta perché manifestamente infondato.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'amministrazione resistente che liquida in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Achille Sinatra, Presidente FF

Francesco Elefante, Consigliere, Estensore

Manuela Bucca, Referendario

L'ESTENSORE
Francesco Elefante

IL PRESIDENTE
Achille Sinatra

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.